

## RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La V Commissione,

premesso che:

il dibattito in corso circa l'autonomia finanziaria degli enti locali richiede risposte esaustive e tempestive;

impegna il Governo

a garantire l'autosufficienza finanziaria dei comuni attraverso il metodo della compartecipazione finanziaria all'Irpef in grado di coprire l'attuale ammontare dei trasferimenti agli enti locali nonché gli oneri indotti dalle nuove competenze previste dalle leggi Bassanini. Tale operazione deve essere a « somma zero », con contestuale riduzione della quota assegnata allo Stato dell'imposta erariale;

a definire le contribuzioni perequative sulla base di indici oggettivi dalle caratteristiche degli enti evitando duplicazioni sui diversi livelli di competenza e razionalizzando a livello generale l'intervento di solidarietà ispirandosi a criteri di « trasparenza » subordinandolo altresì agli sforzi per il recupero dell'evasione fiscale;

ad abbattere i tassi vigenti sui mutui pregressi dalla Cassa depositi e prestiti utilizzando a tal fine i proventi riconosciuti alla Cassa depositi e prestiti dello Stato sulle disponibilità di tesoreria per somme di mutui non ancora erogate agli enti mutuatari;

a garantire sollecitamente la disponibilità di dati recenti disaggregati per ente dal gettito dell'imposta di registro, ipotecarie e catastale e dell'Irpef al fine di garantire il necessario supporto informativo al legislatore e ai singoli enti;

a utilizzare la delega per la riforma dell'ordinamento finanziario contabile degli enti locali al fine di semplificare le procedure e i documenti contabili per i

piccoli comuni e più in generale omogeneizzare i principi di rilevazione con quelli previsti dalla contabilità europea.

(7-00677) « Giancarlo Giorgetti ».

La V Commissione,

tenuto conto che il decreto legislativo n. 77 del 1995 ha profondamente innovato la normativa in materia di servizi di tesoreria degli enti locali, proseguendo il processo di riforma che in materia è stato avviato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988. Tale ultimo provvedimento aveva infatti affermato l'autonomia normativa esercitabile mediante il potere statutario e regolamentare di ciascun ente locale per quanto concerne l'espletamento dei servizi di tesoreria. A ciò si sono aggiunte le disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n. 77 che hanno stabilito l'obbligo per gli enti locali di disporre di un servizio di tesoreria proprio, fatta salva la possibilità di affidare, mediante gara ad evidenza pubblica, l'espletamento delle relative attività a soggetti esterni. Peraltro, tali soggetti dovevano essere esclusivamente istituti di credito, come individuati dalle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 385/1993 (testo unico bancario);

considerato altresì che il medesimo decreto legislativo n. 77/1995 conteneva, all'articolo 114, una norma transitoria che consentiva il mantenimento dei rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore del nuovo regime in materia di servizio di tesoreria, che comunque non potevano essere rinnovati alla scadenza;

tenuto conto del fatto che molte amministrazioni locali non sono in condizioni di dotarsi di propri servizi di tesoreria in grado di svolgere efficacemente le relative funzioni, e che per questo motivo si vedono costrette a fare ricorso ad altri soggetti per lo svolgimento dei medesimi servizi;

considerato inoltre che non è infrequente il caso di istituti di credito che si

dimostrano non disponibili ad assumere l'incarico di svolgere per conto di enti locali le funzioni relative ai servizi di tesoreria;

rilevato che le società già abilitate a gestire il servizio di tesoreria prima della entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 77/1995 avevano acquisito una notevole esperienza in materia, anche avvalendosi di personale qualificato;

rilevato che allo scopo di dare adeguata risposta alle esigenze prospettate il legislatore è recentemente intervenuto in termini tali da ampliare l'ambito dei soggetti abilitati a svolgere l'attività di tesoreria per conto degli enti locali, e che in particolare l'articolo 40 della legge n. 448 del 1998 autorizza la società Poste italiane Spa ad esercitare il servizio di tesoreria degli enti pubblici in genere, ivi inclusi, evidentemente, gli enti locali, secondo modalità che saranno stabilite con apposita convenzione;

tenuto conto del fatto che la presenza degli uffici postali nei comuni più piccoli costituisce, sotto questo profilo, un elemento importante a favore dei comuni stessi;

rilevato che ulteriori disposizioni in materia sono state introdotte dall'articolo 38 della legge n. 28 del 1999 che, modificando il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 77/1995, prevede, in particolare per i comuni non capoluoghi di provincia, la possibilità di affidare il ser-

vizio di tesoreria anche a Spa con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, stabilendo altresì che le medesime società dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo, nonché il rinnovo delle convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della medesima legge;

considerato che il mancato riferimento alla società Poste italiane Spa fra i soggetti indicati nella riformulazione del comma 1, dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 77/1995 interveniva successivamente alla citata legge n. 40, potrebbe indurre a ritenere erroneamente che il legislatore abbia voluto abrogare implicitamente la norma, cui si è fatto riferimento in precedenza, della stessa legge n. 40;

impegna il Governo

a garantire, in sede di attuazione delle disposizioni richiamate, anche alla società Poste italiane spa la possibilità di svolgere i servizi di tesoreria per conto degli enti locali, oltre alle spa indicate nel nuovo testo del decreto legislativo n. 77/1995.

(7-00678)

« Di Rosa, Panattoni ».